



## CIRCOLARE N. 42

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

UFFICI X-XII

Prot. n. A TITOLARI DI CONTABILITÀ SPECIALI DI TESORERIA UNICA  
 Allegati: TESORIERI E CASSIERI DEGLI ENTI ASSOGGETTATI  
 AL SISTEMA DI TESORERIA UNICA

e p.c. BANCA D'ITALIA  
 Servizio tesoreria dello Stato

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

POSTE ITALIANE S.P.A.  
 Patrimonio Bancoposta  
 Operazioni/Incasso e trasferimento fondi  
 Ufficio tesoreria enti

ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI NON BANCARI

RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
 DELLE FINANZE NEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO GLI  
 ENTI ASSOGGETTATI AL SISTEMA DI TESORERIA UNICA

OGGETTO: Indicazioni per le operazioni di girofondi disposte dalle amministrazioni che utilizzano l'Ordinativo Informatico Locale (OIL) in vista dell'avvio del programma di "Reingegnerizzazione delle procedure di tesoreria" (Re.Tes.).

Re.Tes. è il progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria elaborato dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo di modernizzare il sistema con l'utilizzo delle nuove tecnologie, di semplificare i processi, potenziare la capacità di sfruttamento dei dati e rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto di riferimento.

A tal fine, nel 2020 è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa per la definizione delle

modalità di coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la Corte dei conti e la Banca d'Italia relativamente alla messa in opera del progetto.

L'avvio delle nuove procedure informatiche è previsto per il 1° gennaio 2025 per tutte le amministrazioni coinvolte senza esercizio in parallelo con le attuali procedure, che saranno completamente dismesse alla fine dell'anno 2024.

Il programma mira a superare l'obsolescenza delle attuali procedure informatiche, standardizzare, semplificare e ottimizzare i processi operativi nonché migliorare i flussi informativi della tesoreria.

A supporto del programma è stata effettuata nel 2022 una profonda riforma della normativa primaria con l'emanazione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Nell'ambito del programma Re.Tes. è previsto che le contabilità speciali di tesoreria unica, gli altri conti aperti presso la tesoreria statale, nonché le unità elementari del bilancio dello Stato siano contrassegnati dal codice identificativo IBAN (*International Bank Account Number*)<sup>1</sup>. I codici IBAN saranno pubblicati sul sito *internet* di questo Dipartimento, nell'apposita sezione dedicata alla Tesoreria dello Stato relativa agli "Strumenti di versamento in Tesoreria", in prossimità dell'avvio del programma Re.Tes. Associato ad ogni IBAN verrà indicato il codice dell'attuale conto in qualità di "*alias*".

Pertanto, al fine di garantire la corretta finalizzazione delle operazioni di girofondi disposte mediante l'Ordinativo Informatico Locale (OIL), gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720<sup>2</sup>, dovranno indicare necessariamente il codice identificativo IBAN dell'amministrazione beneficiaria in luogo del numero del conto di tesoreria, ovvero dell'unità elementare del bilancio, in caso di versamenti all'Erario.

Tenuto conto delle nuove modalità di esecuzione delle operazioni di girofondi, si invitano gli enti interessati a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché gli OIL siano emessi nel rispetto di quanto sopra descritto. Non potendo, dal 1° gennaio 2025, essere accettati OIL con

---

<sup>1</sup> La struttura dei codici IBAN è conforme ai requisiti richiesti dallo *standard* ISO 13616-1:2020.

<sup>2</sup> In proposito, si richiama l'obbligo di girofondi, ai sensi dell'articolo 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (*cfr.* anche l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2009 recante "Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato").

l'indicazione dell'attuale numero del conto di tesoreria, ovvero dell'unità elementare del bilancio, si precisa che, in assenza dell'indicazione del codice IBAN, il tesoriere o il cassiere dell'ente di tesoreria unica non potrà dare corso all'operazione di girofondi.

Si confida nella collaborazione delle amministrazioni in indirizzo.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## CIRCOLARE N. 41

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICI X-XI-XII

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
UFFICIO VIII-IX

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XI

ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO  
UFFICI I-VI

A

TUTTI I MINISTERI

ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

AMMINISTRAZIONI AUTONOME

UFFICI CENTRALI DI BILANCIO PRESSO I  
MINISTERI

RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

TITOLARI DEI CONTI DI TESORERIA

e, p.c. BANCA D'ITALIA

SERVIZIO TESORERIA DELLO STATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CORTE DEI CONTI

POSTE ITALIANE S.P.A.

**Oggetto:** Programma di reingegnerizzazione dell'architettura informatica di Tesoreria (Re.Tes.).  
Contesto normativo di riferimento e principali innovazioni.

## Premessa

Re.Tes. è il progetto di revisione dell'architettura informatica del servizio di tesoreria elaborato dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo di modernizzare il sistema con l'utilizzo delle nuove tecnologie, di semplificare i processi, potenziare la capacità di sfruttamento dei dati e rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto di riferimento.

A tal fine, nel 2020 è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa per la definizione delle modalità di coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la Corte dei conti e la Banca d'Italia relativamente alla messa in opera del progetto.

L'avvio delle **nuove procedure informatiche** è previsto per il 1° gennaio 2025 per tutte le amministrazioni coinvolte **senza esercizio in parallelo con le attuali procedure**, che saranno completamente dismesse alla fine dell'anno 2024.

In sintesi, il programma Re.Tes. si basa sulle seguenti linee portanti:

- a) il colloquio con la Tesoreria su reti aperte tramite un protocollo unico, basato sullo *standard* XML, firmato digitalmente, che costituisce attualmente lo *standard* più avanzato per la trasmissione sicura di informazioni strutturate;
- b) l'adozione di procedure informatiche *standard* finalizzate a rendere omogeneo il colloquio con la Banca d'Italia per tutte le tipologie di ordinanti, con vantaggi in termini di efficienza;
- c) l'ottimizzazione dei processi operativi basati sull'utilizzo di strumenti di pagamento digitali e innovativi da parte della pubblica amministrazione (quali, ad esempio, i pagamenti istantanei), con maggiore efficienza delle transazioni e una contrazione dei tempi di invio dei flussi di pagamento rispetto alla data di regolamento;
- d) l'incremento della capacità e tempestività di analisi dei dati, grazie alla rendicontazione delle operazioni eseguite dalla Tesoreria più ampia e dettagliata e di una base dati integrata, così da consentire una più agevole fruibilità delle informazioni.

La presente circolare è indirizzata a tutti i soggetti che interagiscono con il servizio di tesoreria di Banca d'Italia, ivi inclusi coloro che si avvalgono dei sistemi informatici messi a disposizione dalla RGS.

Scopo della circolare è fornire una prima descrizione del contesto normativo di riferimento nonché delle principali innovazioni di processo introdotte dal programma Re.Tes., al fine di consentire un ordinato passaggio alle nuove procedure di tesoreria e il connesso avvio dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni coinvolte.

Per quanto riguarda in particolare le amministrazioni che si avvalgono degli applicativi informatici messi a disposizione dalla RGS, nel rinviare a specifiche istruzioni operative, si rappresenta quanto segue:

- a) l'applicativo SICOGE in uso alle amministrazioni dello Stato, nelle proprie strutture centrali e periferiche, e alle amministrazioni autonome assicurerà l'interoperabilità con la nuova architettura informatica di Re.Tes.;
- b) con la messa in esercizio del sistema Re.Tes., gli attuali applicativi GEOCOS e Conti di tesoreria, saranno sostituiti dal nuovo sistema informatico denominato ORTES.

Per le amministrazioni che utilizzano propri applicativi informatici, la RGS ha sviluppato la nuova piattaforma SIBI (*Sistema Intermediario con Banca d'Italia*) – per il colloquio con il nuovo sistema di gestione della tesoreria statale della Banca d'Italia, messa a disposizione, dalla RGS, ai soggetti che ne fanno richiesta.

## 1. Il contesto normativo di riferimento

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (di seguito “decreto-legge”), costituisce la base giuridica su cui si fonda Re.Tes., creando una nuova cornice dispositiva a fondamento delle innovazioni di processo introdotte dal programma.

Gli obiettivi fondamentali del decreto-legge concernono l’ammodernamento e la semplificazione del quadro normativo di Tesoreria. Parallelamente, vengono adeguati i riferimenti terminologici e sostanziali delle disposizioni, ormai desuete.

Il decreto-legge è intervenuto su alcune fonti primarie, in particolare sulla legge di affidamento del servizio di tesoreria statale (legge 28 marzo 1991, n. 104) e sulla legge di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), modificando le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria statale e aggiornando le relative procedure di incasso e pagamento.

### 1.1 Modifiche alla legge di affidamento del servizio di tesoreria

Il decreto-legge (articolo 27) modifica la legge di affidamento alla Banca d’Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato, in conformità all’evoluzione del processo di informatizzazione e alle innovazioni nel sistema dei pagamenti. È stato disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie, con l’eliminazione dei riferimenti alle Sezioni di tesoreria provinciale. È stato inoltre abrogato l’articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale il servizio di tesoreria centrale dello Stato era stato affidato alla Banca d’Italia.

Ne è derivata l’**unitarietà della Tesoreria statale, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato**, in coerenza con la dematerializzazione dei flussi finanziari e funzionale all’attuazione del programma Re.Tes.

### 1.2 Modifiche alla legge di contabilità generale dello Stato

Il decreto-legge (articolo 30) ha novellato il regio decreto n. 2440 del 1923, rinnovando le norme in materia di pagamenti in relazione alle modifiche che nel corso degli anni sono intervenute sulle procedure di spesa.

In linea con il nuovo ordinamento contabile, sono state introdotte innovazioni che riguardano le disposizioni di pagamento delle amministrazioni emesse a valere sugli stanziamenti di bilancio e tramite l’utilizzo di risorse disponibili in Tesoreria.

In particolare, le principali innovazioni apportate dal decreto-legge riguardano:

- a) le tipologie di disposizioni utilizzabili per emettere ordinativi di pagamento e le relative modalità di estinzione a favore dei creditori;
- b) l’estensione del ricorso allo **standard ordinativo di pagamento informatico (OPI)** di cui all’articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- c) il riferimento agli strumenti elettronici e al contante (nei limiti stabiliti dalla normativa vigente) quali modalità *standard* per l'estinzione delle disposizioni di pagamento;
- d) la possibilità di eseguire pagamenti con titoli di credito soltanto in determinati casi residuali e, in particolare, mediante "assegni a copertura garantita" al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: (i) che si debba dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'amministrazione; (ii) che non sia possibile acquisire gli estremi del conto di pagamento del beneficiario. La normativa primaria regola gli aspetti relativi agli effetti della consegna del titolo; specificamente, si prevede che **con la consegna si estingua l'obbligazione dell'amministrazione** e che i fondi posti a garanzia della copertura del titolo siano impignorabili. Conseguentemente, vengono superate le criticità connesse al mancato incasso dei titoli da parte dei beneficiari, che impedisce l'estinzione dell'obbligazione nei riguardi dell'amministrazione pagatrice. In particolare, si prevede che **la comunicazione di giacenza produca gli effetti dell'offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile**. Gli aspetti di dettaglio concernenti le modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento, nonché l'esigibilità e la riemissione degli assegni a copertura garantita non incassati, sono disciplinati dalla normativa secondaria;
- e) la messa a disposizione con mandato informatico delle risorse dalle amministrazioni ai funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

### 1.3 Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia

Il decreto-legge (articolo 31) ha previsto l'abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia. Viene quindi meno la facoltà di utilizzare tale strumento per l'esecuzione dei pagamenti per conto delle amministrazioni statali. Gli effetti dell'abrogazione operano a decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento; per i vaglia emessi fino a tale data restano ferme le attuali previsioni (modalità di incasso, procedure di ammortamento, validità del titolo).

### 1.4 Normativa secondaria

In base al principio di delegificazione sancito dal decreto-legge, sono in corso di adozione i relativi provvedimenti attuativi, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

- a) **il primo, che costituisce un decreto del Presidente della Repubblica**, modifica il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato) nonché il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) operando una razionalizzazione delle disposizioni, in particolare, in tema di spese dello Stato e relativa rendicontazione. L'intervento restituisce organicità alla materia, superando sovrapposizioni dovute alla stratificazione nel tempo di diverse fonti normative secondarie;
- b) **il secondo costituisce un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** dedicato all'ultima fase dell'entrata e della spesa a completamento del rinnovato quadro normativo, in linea con gli sviluppi tecnologici delineati.

## 2. Novità introdotte nell'ambito del programma Re.Tes.

Si riepilogano, di seguito, le principali novità introdotte da Re.Tes.

### 2.1 Sistema anagrafico

Nell'ambito del programma Re.Tes. è previsto che le unità elementari del bilancio dello Stato e i conti aperti presso la tesoreria statale (contabilità speciali, conti correnti, contabilità speciali e conti correnti di tesoreria unica) siano **tutti contrassegnati dal corrispondente codice identificativo IBAN - International Bank Account Number (ISO 13616)** che, per le unità elementari del bilancio dello Stato, è distinto secondo l'imputazione al conto competenza o al conto residui.

Viene superato l'attuale sistema, in base al quale le unità elementari del bilancio e i conti di tesoreria sono collegati alla sezione di tesoreria provinciale di riferimento. **Tutti gli IBAN saranno riferiti alla Tesoreria intesa in senso unitario, quale unico centro di gestione di incassi e pagamenti per conto dello Stato.**

I nuovi IBAN sono pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in prossimità dell'avvio del programma Re.Tes. e periodicamente aggiornati.

### 2.2 Conti correnti di tesoreria di pertinenza delle amministrazioni autonome

Le disposizioni di pagamento inviate alla Tesoreria da parte degli **organi a rilevanza costituzionale e delle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa**, ove titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria statale, sono eseguite **addebitando direttamente i rispettivi conti correnti** di tesoreria.

Viene pertanto superata l'attuale articolata procedura di gestione delle operazioni di incasso e pagamento delle amministrazioni autonome, che consiste nell'addebito dei titoli di spesa, complessivamente emessi dall'amministrazione a valere sul proprio bilancio, alla fine del mese, sulla base di una "nota d'accertamento", che viene trasmessa alla RGS per l'emissione di un ordine di prelevamento dal conto corrente di tesoreria, il cui addebito conclude l'*iter* contabile.

### 2.3 Conti tecnici di servizio

È prevista l'apertura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di appositi **conti tecnici di servizio** per le esigenze operative della Tesoreria dello Stato, ai fini delle operazioni di regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa dall'euro, nonché per le operazioni di regolazione delle entrate e delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca d'Italia svolge il servizio di cassa (ad esempio le Agenzie fiscali).

A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.



## 2.4 Incassi

### 2.4.1 Versamenti tramite bonifico

I bonifici in favore del bilancio dello Stato e quelli in favore dei conti aperti presso la Tesoreria statale sono eseguiti in favore dei **nuovi IBAN** pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in prossimità dell'avvio del programma.

In proposito, si segnala che:

- a) **i bonifici che a partire dall'avvio di Re.Tes. non recano il codice identificativo unico (IBAN) corretto** (corrispondente alle unità elementari del bilancio o ai conti di tesoreria) **sono restituiti all'ordinante**<sup>1</sup>, in linea con la normativa europea di riferimento, in base alla quale, in caso di bonifico recante l'identificativo errato o inesistente, il pagamento non può essere finalizzato e le somme sono restituite all'ordinante (*cf.* Direttiva (UE) 25 novembre 2015, n. 2366 "PSD2").

Al fine di evitare lo storno automatico dei bonifici che, nella prima fase di avvio del programma Re.Tes. dovessero recare gli IBAN vigenti fino al 31 dicembre 2024, **la Banca d'Italia assicurerà un servizio di riconciliazione automatica** (cosiddetto "bretellaggio") tra i predetti IBAN e i nuovi, operativi a partire dal 1° gennaio 2025;

- b) non sarà possibile **eseguire i bonifici diretti a favore degli IBAN corrispondenti ai conti di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (contabilità speciali di tabella A)**. Coerentemente con le generali previsioni della suddetta legge e delle relative norme attuative, i versamenti a favore degli enti vanno effettuati sul conto da questi intrattenuto presso i rispettivi tesorieri. È fatto salvo l'obbligo di girofondi qualora il versante sia un'amministrazione titolare di conti di tesoreria, ovvero qualora le somme provengano dal bilancio dello Stato. Il girofondo, per le disposizioni di pagamento emesse a valere sul bilancio dello Stato, è disposto dall'amministrazione mediante la scelta del conto di tesoreria unica.

### 2.4.2 Versamenti tramite contante

In linea con il processo di dematerializzazione e reingegnerizzazione delle procedure promosso dal programma Re.Tes. **non sarà possibile effettuare versamenti in contanti direttamente presso le filiali della Banca d'Italia**. Lo strumento del contante potrà continuare a essere utilizzato dall'utenza presso la rete capillare degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Con riguardo ai bonifici non finalizzati automaticamente fino all'avvio di Re.Tes., la Tesoreria statale assicurerà la relativa contabilizzazione secondo le attuali modalità.

### 2.4.3. Versamenti tramite delega unica e modello F24 EP

Riguardo il sistema di **riscossione tramite delega** di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che la **ripartizione dei flussi** da parte dell’Agenzia delle entrate a favore delle amministrazioni titolari di conti di tesoreria sarà effettuata **esclusivamente con disposizioni di girofondo**.

Per quanto attiene le somme riscosse tramite modello F24 EP, troverà piena applicazione quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 agosto 2020. Con tale decreto si è effettuata una revisione delle procedure di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai titolari di conti aperti presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, aggiornando le regole contenute nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 2008.

A fronte dell’inserimento del modello F24 EP, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline) sarà **addebitato automaticamente il conto intestato all’amministrazione pagatrice. In caso di incapienza del conto** alla data di addebito prevista, **la disposizione di pagamento verrà stralciata nella sua interezza, essendo escluso il ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso collettivi**, in coerenza con il sopra citato decreto del 28 agosto 2020. In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate comunicherà comunque all’Ente interessato il mancato buon fine dell’operazione.

Restano ferme le modalità con cui vengono disposti i versamenti tramite il modello F24 EP da parte dei titolari di contabilità speciali e di conti correnti, i quali continueranno a trasmettere le richieste di pagamento all’Agenzia delle entrate, tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline).

## 2.5 Pagamenti

### 2.5.1 Ordinativo di pagamento informatico (OPI)

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 54 del regio decreto n. 2440 del 1923, come novellato dal richiamato decreto-legge (cfr. par. 1.2), **per tutte le disposizioni di pagamento viene adottato lo standard OPI**, già previsto per gli enti che utilizzano la piattaforma SIOPE (articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), **che costituisce l’unica modalità di colloquio tra le pubbliche amministrazioni e la Tesoreria statale (OPI TS)**.

L’OPI TS consente di garantire elevati standard tecnologici, nonché la completezza informativa relativa alla disposizione di pagamento.

Il tracciato dello standard contiene, tra le altre informazioni, **i dati relativi all’ordinante, alla tipologia della disposizione, così come individuate dal citato articolo 54, e alle modalità di estinzione**.

In particolare, il tracciato OPI TS prevede l’indicazione dell’ordinante individuato mediante il codice ufficio BDAP corrispondente o, nel caso dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, del

codice meccanografico attribuito al funzionario delegato; in entrambi i casi sul tracciato viene riportato anche l'indirizzo completo dell'ordinante.

Le procedure realizzate consentono di adottare lo standard OPI TS anche per le disposizioni impartite dai tesoreri per regolare le operazioni degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica.

**La disposizione di pagamento è individuale** e può dunque contenere un solo beneficiario; sono pertanto esclusi gli ordini collettivi di pagamento<sup>2</sup> e i mandati informatici collettivi<sup>3</sup>.

I **livelli di servizio** per l'emissione delle disposizioni OPI TS nonché le **regole di colloquio** per la trasmissione dei flussi saranno compendiate in **appositi protocolli d'intesa** stipulati dalla Banca d'Italia con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, nonché con altre amministrazioni interessate.

I sistemi informativi messi a disposizione delle amministrazioni dalla Ragioneria generale dello Stato garantiscono la compilazione dei tracciati OPI TS e il loro invio alla Tesoreria, per le diverse tipologie di disposizioni emesse dalle amministrazioni stesse.

## 2.5.2 Modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento

### a) Pagamenti tramite bonifico in euro e in valuta

La modalità ordinaria di estinzione della disposizione di pagamento in euro e in valuta è rappresentata dal bonifico bancario o postale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Con riferimento ai pagamenti in euro in paesi aderenti all'area SEPA (*Single Euro Payments Area*), si conferma che l'IBAN di destinazione del pagamento costituisce l'unica informazione obbligatoria riguardo le coordinate bancarie. Non è più richiesta l'indicazione del BIC.

Con riguardo ai pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA, **la disposizione di pagamento emessa dall'amministrazione ordinante contiene tutte le informazioni che consentono la corretta finalizzazione del pagamento**, inclusi la divisa di pagamento, fra quelle quotate dal SEBC (*Sistema Europeo di Banche Centrali*), l'identificativo del conto e l'identificazione<sup>4</sup> della banca del beneficiario, nonché l'indicazione della banca o delle banche intermediarie laddove siano necessarie per la finalizzazione del pagamento. Pertanto, viene meno l'utilizzo del modello OC831 o l'invio di flussi analoghi alla Tesoreria. Le indicazioni contenute nella Circolare RGS n. 11 dell'11 aprile 2019 (par. 2) sono da considerarsi superate.

---

<sup>2</sup> Si tratta, in particolare, dei pagamenti disposti tramite spese fisse telematiche.

<sup>3</sup> Detti pagamenti vengono utilizzati per i trasferimenti disposti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali, da accreditare nei conti di tesoreria unica (articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994) e per i pagamenti all'estero in ambito UE disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, commi 2 e 5, del d.m. 12 dicembre 2002, applicativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001).

<sup>4</sup> La banca del beneficiario può essere identificata con un codice BIC oppure con la rispettiva denominazione e indirizzo.

## b) Crediti documentari

Il trattamento dei crediti documentari, in una fase transitoria, avviene indicando la specifica modalità di estinzione sulla disposizione di pagamento emessa per la provvista fondi dall'amministrazione ordinante, mentre le informazioni relative alla gestione del credito continueranno a essere contenute nel modello OC718 da inviare alla Tesoreria.

## c) Pagamenti in contanti tramite bonifico domiciliato

Come già indicato per gli incassi, in linea con il processo di dematerializzazione e reingegnerizzazione delle procedure promosso dal programma Re.Tes. **non è possibile effettuare pagamenti in contanti direttamente presso le filiali della Banca d'Italia.**

I residuali **pagamenti in contanti**, nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono effettuati esclusivamente mediante disposizioni di pagamento che il beneficiario può riscuotere in circolarità presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale (**bonifico domiciliato**).

Per le **disposizioni da estinguersi in contanti presso le rispettive filiali, emesse e non rimosse entro il 31 dicembre 2024** (data ultima di funzionamento delle attuali procedure) la Banca d'Italia assicura il pagamento entro il previsto termine di esigibilità<sup>5</sup>. Scaduto tale termine le somme non rimosse sono restituite alle amministrazioni ordinanti secondo le vigenti modalità in materia di pagamenti non andati a buon fine.

## d) Assegno a copertura garantita

La disposizione di pagamento da estinguersi mediante emissione di **assegno a copertura garantita** può essere emessa solo al verificarsi delle condizioni illustrate al paragrafo 1.2 lettera d) della presente circolare.

All'atto dell'emissione della disposizione di pagamento, l'amministrazione notifica al beneficiario e al procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalità che garantiscano la prova certa della ricezione, di aver emesso una disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura garantita. La notifica deve essere presentata presso qualsiasi sportello di Poste Italiane S.p.a. per la consegna dell'assegno. **La comunicazione dovrà contenere le informazioni inerenti alla disposizione di pagamento** tra le quali, in particolare, il **codice univoco**, che consente a Poste Italiane S.p.a. di identificare il soggetto legittimato al ritiro dell'assegno, nonché **l'esatta indicazione del termine di prescrizione del diritto**, entro cui le somme sono mantenute a disposizione del beneficiario presso Poste Italiane S.p.a.

---

<sup>5</sup>Le somme pagabili in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia possono essere rimosse fino al termine del secondo mese successivo alla data di esigibilità dei titoli stessi.

## e) Girofondi

Sono eseguite dalla Tesoreria mediante operazioni di girofondi, ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le disposizioni di pagamento che prevedono:

- 1) versamenti in favore dell'entrata del bilancio dello Stato;
- 2) pagamenti in favore dei soggetti titolari di contabilità speciali o di altri conti aperti presso la Tesoreria statale (conti correnti di tesoreria, contabilità speciali e conti correnti di tesoreria unica).

In tali casi, gli estremi di imputazione all'entrata del bilancio dello Stato e ai conti di tesoreria sono indicati nello standard OPI TS mediante il corrispondente **codice identificativo IBAN, di cui al paragrafo 2.1 della presente circolare.**

A fronte delle operazioni di versamento a favore delle contabilità speciali di tesoreria unica (enti tabella A) derivanti da operazioni di girofondi, la Tesoreria statale registra il movimento di accredito sul conto senza emissione di quietanza di entrata.

Analogamente, sono estinte con operazione di girofondo le disposizioni di pagamento emesse a favore della Banca d'Italia medesima<sup>6</sup>.

## f) Modalità di pagamento generica (con allegato cartaceo e cassa pagatrice 99)

**Viene superata la modalità di estinzione delle disposizioni definita “in allegato cartaceo” o “cassa pagatrice 99”** che comporta l'effettiva finalizzazione in modalità manuale del pagamento a cura della Banca d'Italia<sup>7</sup>. Le disposizioni della specie, che entro il 31 dicembre 2024 non sono state finalizzate dalla Banca d'Italia, sono estinte con contestuale emissione di un ordine di pagamento per trasferimento fondi (TF), ai fini del completamento dell'*iter* di pagamento a partire dal 2 gennaio 2025.

### 2.5.3 Dematerializzazione delle disposizioni di pagamento in conto sospeso

Una delle principali novità procedurali legate all'avvio del programma Re.Tes. è rappresentata dall'informatizzazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, lettera b) del regio decreto n. 2440 del 1923, delle disposizioni con le quali viene chiesto alla Tesoreria di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso.

---

<sup>6</sup> Si fa riferimento, a titolo di esempio, al compenso annuale a favore della Banca d'Italia per lo svolgimento del servizio di tesoreria (cfr. articolo 9 del D.M. 17 gennaio 1992 “Approvazione convenzione tra il MEF e la Banca d'Italia per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale”).

Le disposizioni di pagamento in conto sospeso, secondo lo standard OPI TS, sono emesse direttamente dall'ufficio ordinante dell'amministrazione interessata, a seguito della consueta autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento al pagamento in conto sospeso, la Banca d'Italia restituisce:

- 1) l'esito della disposizione di pagamento emessa dall'amministrazione, con i dettagli corrispondenti;
- 2) l'IBAN con cui viene identificato il sospeso, che sostituisce il riferimento precedentemente rappresentato dalla partita di sospeso;
- 3) il saldo presente in corrispondenza di ciascun IBAN, che rappresenta l'importo da sistemare.

Le informazioni di rendicontazione consentono all'amministrazione di disporre anche dei dati relativi ai sospesi generati dalla Banca d'Italia, in virtù di accordi o convenzioni, ai fini della sistemazione contabile.

A seguito delle informazioni fornite dalla Banca d'Italia, non appena disponibili le necessarie risorse, l'amministrazione procede alla regolarizzazione contabile dei pagamenti in conto sospeso, attraverso l'emissione di uno o più titoli di spesa.

Il titolo a sistemazione deve essere emesso utilizzando la specifica modalità di estinzione "sistemazione sospesi", indicando l'IBAN del conto del sospeso corrispondente.

### **3. Particolari casistiche di pagamenti all'estero disposti con le risorse di "fondo scorta"**

Per particolari casistiche relative a pagamenti all'estero, in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti all'area SEPA, disposti dalle strutture periferiche del Ministero della difesa e di altri Dicasteri avvalendosi delle rispettive disponibilità giacenti in conti accesi presso il sistema bancario e postale, alimentati con le risorse del c.d. "**fondo scorta**" (articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90), l'ordinazione segue un *iter* specifico. In particolare:

- le predette strutture periferiche dispongono un bonifico, a valere sui rispettivi conti correnti postali o bancari del "fondo scorta", accreditando il corrispondente conto tecnico di servizio acceso presso la Tesoreria statale<sup>8</sup>;
- tali strutture trasmettono tramite nuove apposite funzioni informatiche - messe a disposizione dalla RGS nell'ambito dell'applicativo ORTES - il set di informazioni di dettaglio relative al pagamento, c.d. "**OPI informativo**";
- la Tesoreria, sulla base delle informazioni rese disponibili tramite l'applicativo ORTES, esegue i pagamenti addebitando i suddetti conti tecnici di servizio;
- l'esito dei pagamenti è oggetto di rendicontazione messa a disposizione delle predette strutture.

---

<sup>8</sup> Sarà possibile aprire i conti tecnici di servizio riferibili alle strutture interessate da tale tipologia di pagamento.

## 4. Depositi provvisori

I depositi provvisori **possono essere costituiti esclusivamente in numerario tramite bonifico.**

Ai fini della costituzione, dovranno essere utilizzati dai versanti i **nuovi IBAN pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** in prossimità dell'avvio del programma Re.Tes. Restano ferme le istruzioni contenute nella Circolare RGS n. 27 del 6 novembre 2018, ad eccezione del relativo allegato, contenente l'elenco degli IBAN attualmente utilizzati, che viene pertanto superato.

A fronte della costituzione del deposito viene emessa quietanza di entrata e il deposito stesso viene contraddistinto da un **apposito IBAN**. Ai fini dello **svincolo** totale o parziale del deposito, i competenti uffici del sistema della Ragioneria generale dello Stato, tramite l'applicativo ORTES, **emettono disposizioni di pagamento di tipologia "svincolo deposito provvisorio" addebitando l'IBAN creato in fase di costituzione del deposito medesimo.**

## 5. Variazioni alle quietanze di entrata

Le **variazioni alle entrate**, disposte dal competente ufficio del sistema delle Ragionerie, possono essere utilizzate anche per le **variazioni ai dati descrittivi** delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilità speciali e conti correnti di tesoreria statale.

## 6. Annullamento delle disposizioni

Dopo la trasmissione dell'OPI TS alla Tesoreria statale, le amministrazioni non possono effettuare modifiche alle disposizioni di pagamento.

È invece consentita la richiesta di annullamento della disposizione di pagamento acquisita dalla Tesoreria, ma non ancora esitata, secondo le regole e i tempi previsti dai protocolli.

Per gli OPI TS disposti dai tesorieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica, di cui alla Tabella A della legge 720 del 1984, non è ammesso l'annullamento.

## 7. Rendicontazione

Le informazioni di rendicontazione sono pubblicate dalla Tesoreria su una piattaforma MFT (*Managed File Transfer*) denominata **Scambio Flussi**, secondo le modalità e i contenuti stabiliti dal protocollo di colloquio stipulato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le altre amministrazioni interessate.

Restano ferme le modalità di consultazione, da parte delle amministrazioni, degli estratti conto relativi ai conti correnti di tesoreria, alle contabilità speciali e ai conti di tesoreria unica, tramite accesso all'applicazione "Estratti conto *on line*", disponibile sul sito *internet* della Banca

d'Italia, nella sezione "Compiti - Tesoreria - Estratti conto *on line*", di cui alle circolari RGS n. 2 del 22 gennaio 2016 e n. 22 del 2 dicembre 2020.

## 8. Atti impeditivi

Sono state previste apposite tipologie di **disposizioni per la gestione degli atti impeditivi**, che la Banca d'Italia emette di iniziativa, in qualità di terzo pignorato, nell'ambito delle procedure esecutive in danno delle amministrazioni.

Tali disposizioni sono utilizzate per la gestione dei vincoli pignorati, nonché per la liquidazione delle ordinanze di assegnazione emesse a definizione delle procedure esecutive e sono incluse fra le movimentazioni esposte nella rendicontazione.

La Banca d'Italia ha realizzato specifiche procedure anche per effettuare il blocco e la gestione delle disposizioni di pagamento delle amministrazioni a favore di soggetti colpiti da atti impeditivi notificati alla Banca stessa.

\*\*\*

Per ogni informazione di carattere tecnico-operativo, sono disponibili i seguenti contatti della **Banca d'Italia**:

- [tes.procedure@bancaditalia.it](mailto:tes.procedure@bancaditalia.it) per i quesiti concernenti le disposizioni di pagamento e incasso;
- [tes.operazioni-estero-pa@bancaditalia.it](mailto:tes.operazioni-estero-pa@bancaditalia.it) per i quesiti concernenti i pagamenti in valuta e in euro fuori area SEPA;
- [tes.rendicontazione@bancaditalia.it](mailto:tes.rendicontazione@bancaditalia.it) per i quesiti concernenti anagrafiche e rendicontazione;
- [tes.ipan@bancaditalia.it](mailto:tes.ipan@bancaditalia.it) per i quesiti di carattere amministrativo e normativo;
- [autoregistrazione@bancaditalia.it](mailto:autoregistrazione@bancaditalia.it) per quesiti relativi alla registrazione per l'accesso ai sistemi (cfr. <https://scambioflussi-registration.bancaditalia.it/>)
- [retes@bancaditalia.it](mailto:retes@bancaditalia.it) per altri quesiti, inclusi quelli di natura informatica.

Per gli aspetti di carattere tecnico-informatico relativi al sistema SICOGE, come di consueto, sono disponibili i medesimi canali di assistenza già attualmente in uso che prevedono il coinvolgimento dei presidi delle amministrazioni.

Per gli aspetti di carattere tecnico-informatico relativi al sistema informativo ORTES è previsto un apposito canale di assistenza in Area RGS che consentirà di aprire segnalazioni e richiedere chiarimenti.



Si confida nella collaborazione delle amministrazioni affinché siano adottate tutte le opportune iniziative per consentire il passaggio ai nuovi sistemi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

## **Manuale Operativo per il trasferimento dei servizi di Tesoreria e Cassa svolti dal Tesoriere nei confronti degli Enti Pubblici**

### **Sezione I**

“Per il trasferimento del servizio di Tesoreria o Cassa, dovrà essere redatto un documento cd. “Verbale di passaggio” (di seguito definito “Verbale”); il documento è, di prassi, predisposto in bozza dal Tesoriere Uscente e concordato nei contenuti dalle parti prima della sottoscrizione; nel documento dovranno essere presenti, in apertura, le seguenti informazioni:

- Giorno/mese/anno e luogo della redazione del verbale e dello scambio del presente documento,
- Nome, cognome e qualifica dei rappresentanti del Tesoriere/Cassiere uscente (di seguito definito “Uscente”), Tesoriere/Cassiere subentrante (di seguito definito “Subentrante”) e Ente trasferito (di seguito definito “Ente”).

### **Sezione II**

Il Verbale dovrà contenere, ove compatibili in base al servizio svolto e ove disponibili, le informazioni di natura contabile di seguito elencate, riferite alla gestione del servizio da parte dell’Uscente.

#### SALDO CONTABILE DEL CONTO DI TESORERIA<sup>1</sup>

- Importo/data rilevazione del Conto di Tesoreria, con l’evidenza delle somme vincolate e somme libere
- Importo in Contabilità Speciale/data rilevazione, con l’evidenza dell’importo fruttifero e dell’Importo infruttifero, delle somme vincolate e somme libere

L’eventuale differenza tra l’importo complessivo in Contabilità Speciale e l’importo complessivo di Conto di Tesoreria va giustificato, fornendo gli importi di:

- riscossioni non ancora registrate in Contabilità Speciale
- pagamenti non ancora registrati in Contabilità Speciale
- girofondi a credito non ancora registrati nel Conto di Tesoreria dall’Uscente
- girofondi a debito non ancora registrati in Contabilità Speciale

Riportare gli estremi (l’importo, l’IBAN ed il TRN del bonifico) delle eventuali operazioni di entrata e di uscita registrate dalla cessazione del servizio alla data di passaggio delle consegne da parte dell’Uscente che concorrono alla quadratura dei saldi oggetto del trasferimento.

---

<sup>1</sup> Presso alcuni tesorieri detta voce è definita come “evidenze contabili dell’Uscente”

#### ANTICIPAZIONE DI TESORERIA/CASSA<sup>2</sup>:

- Importo accordato
- Importo utilizzato/data di rilevazione
- Eventuali utilizzi, ai sensi dell'art.195 TUEL, di somme vincolate in termini di cassa

FONDO ECONOMALE: Importo complessivo/data rilevazione (eventuale)

VINCOLI PER SOMME PIGNORATE: Importo complessivo/data rilevazione. Va allegata la documentazione di dettaglio, come descritto nella Sez. V del presente Manuale Operativo.

#### DEPOSITI CAUZIONALI:

- In contanti: Importo complessivo/data rilevazione. Va allegata la documentazione di dettaglio.
- In titoli: Importo complessivo. Va allegata la documentazione di dettaglio

#### TITOLI:

Importo complessivo. Va allegata la documentazione di dettaglio.

CONTI CORRENTI POSTALI, indicando, per ognuno dei conti in essere, il numero e l'intestazione del conto e, ove presenti, i numeri degli assegni.

Il Subentrante e l'Ente prendono atto dei dati riportati in questa Sezione riferiti alle evidenze presso l'Uscente e l'Ente ne conferma la validità.

### **Sezione III**

Contestualmente alla sottoscrizione:

#### **L'Uscente:**

- avvia il processo/consegna al Subentrante titoli e valori in sua disponibilità;
- annulla gli assegni postali in sua disponibilità;

---

<sup>2</sup> L'Uscente può valutare l'opportunità di riportare, in aggiunta alle informazioni di seguito previste e ove vi fossero eventualmente i presupposti l'"Importo non rientrato al momento della dichiarazione del dissesto"

- comunica il riferimento all'ultima numerazione dei provvisori di entrata e di uscita utilizzata;
- si impegna ad accreditare/addebitare al Subentrante rimesse o addebiti riferiti all'Ente ricevuti dopo la stesura del Verbale. Va indicato il termine temporale di vigenza di detto impegno;
- si impegna a trasmettere al Subentrante tutta la documentazione che dovesse essere recapitata presso i propri Uffici in data successiva al Verbale (ad esempio la "dichiarazione di interesse");
- si impegna a inoltrare il flusso "Disponibilità Liquide" per il tramite SIOPE+, nel rispetto di quanto indicato nelle Regole Tecniche OPI (parr. 3.4 e 11.2) e Linee Guida OPI (par. 7.2), anche oltre la data di cessazione del Servizio e fino alla chiusura dell'esercizio;
- si impegna a predisporre il Conto del tesoriere per il periodo di propria competenza nel rispetto dei criteri individuati dalla normativa tempo per tempo vigente.<sup>3</sup>

### **Il Subentrante:**

- qualora la sottoscrizione del verbale sia contestuale all'avvio del servizio di tesoreria/cassa, provvede ad effettuare un bonifico - il cui importo va annotato sul "Verbale" - a favore dell'Uscente di importo pari alla voce "Importo utilizzato" dell'"Anticipazione di Tesoreria" riportato nel "Verbale". Si impegna, inoltre, a fornire il TRN appena disponibile, agli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dalle Controparti;
- qualora la sottoscrizione del verbale, per motivi vari, avvenga successivamente alla data di avvio del servizio dell'Ente, le parti - alla data di avvio del servizio - concordano il riconoscimento dell'importo dell'anticipazione utilizzata dall'Ente alla data di cessazione del servizio, riportando i riferimenti del bonifico, già eseguito, nel verbale di passaggio;
- si impegna ad espletare, con la collaborazione dell'Ente per gli adempimenti specificamente ad esso riferiti, presso Poste Italiane Spa tutte le pratiche amministrative per la variazione della firma di traenza – ove previsto dalla natura del servizio - sui rapporti di conto postale;
- si impegna ad accettare sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente al Subentrante medesimo, l'addebito (fatta salva verifica e conferma dell'Ente) - che verrà effettuato dall'Uscente per gli interessi maturati a suo favore sull'Anticipazione di Tesoreria/Cassa utilizzata fino alla data della cessazione del servizio.

Nell'ambito dell'operatività descritta, **l'Ente**, per favorire un completamento efficace del trasferimento comunica a tutti i soggetti, istituzionali e non, comunque interessati, la variazione del Tesoriere/Cassiere. Inoltre:

---

<sup>3</sup> Nell'ipotesi di enti in tesoreria ordinaria, ove vi sia la necessità di girare anche parzialmente la giacenza esistente presso l'Uscente, quest'ultimo si impegna a riconoscerne il relativo importo al Subentrante per consentire l'avvio dell'operatività.

- notifica al Subentrante e fornire la documentazione di dettaglio relativa alle Delegazioni di pagamento, ai sensi dell'art.206 TUEL;
- estingue le eventuali fideiussioni bancarie assunte dal Tesoriere Uscente nel corso del servizio;
- successivamente al completamento della fase di trasferimento, ricorrendone le condizioni, comunica al Subentrante ed all'Uscente il verificarsi di presupposti che, a norma di legge(1), determinino la rimozione dei vincoli di cui alla successiva Sezione V.

Nota (1) ivi compresi quelli di cui all'art.551 bis c.p.c.

#### **Sezione IV**

Il verbale dovrà essere sottoscritto in modalità digitale dalle Parti, contestualmente ovvero con modalità non contestuale ma comunque tempestivamente e non necessariamente nella stessa giornata. In caso di impossibilità, dovrà essere prodotto in 3 copie per la sottoscrizione con firma olografa. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal rappresentante del Subentrante, dell'Uscente e dell'Ente. Ognuna delle Parti riceverà una copia.

Le informazioni e le indicazioni sopra elencate costituiscono un Manuale Operativo che le Parti potranno adattare, ove necessario, a situazioni contabili e/o amministrative particolari.

Gli allegati al Verbale costituiscono parte integrante dello stesso.

#### **Sezione V**

Nelle ipotesi di Enti soggetti a pignoramenti, l'Uscente dovrà riportare, nell'allegato al Verbale, i pignoramenti in atto pendenti esplicitando per ciascuno di essi, in particolare, il creditore, la somma oggetto del pignoramento e quella vincolata.

Il "Verbale" dovrà riportare le seguenti previsioni:

"L'Uscente su richiesta del Subentrante, si renderà disponibile a mettere a disposizione, a richiesta e nei limiti di conservazione previsti per legge, il pignoramento presso terzi notificato e la dichiarazione di terzi resa.

In relazione alle Ordinanze di assegnazione notificate all'Uscente successivamente alla data di cessazione del servizio e relative a pignoramenti indicati nell'allegato elenco ed emesse nei limiti dell'importo vincolato per ciascuna procedura esecutiva, dati questi dei quali il Subentrante e l'Ente prendono atto e l'Ente ne conferma la validità, converranno che:

- L'Uscente provvederà al pagamento delle Ordinanze nei limiti del vincolo pignoratizio, addebitando di iniziativa il Subentrante per il medesimo importo;

- le Ordinanze, corredate dalla documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento, verranno trasmesse dall'Uscente a mezzo PEC al tesoriere subentrante ed all'Ente;
- il Subentrante si impegna a rimborsare integralmente all'Uscente le somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare accettando prontamente l'addebito delle somme di cui alle Ordinanze;
- l'Uscente fornirà al Subentrante copia della documentazione attestante il pagamento;
- Il Subentrante provvederà ad addebitare conseguentemente l'ente, che sin da ora accetta, imputando il pagamento mediante operazioni di "pagamento senza ordinativo";
- le eventuali spese di registrazione, ove dovute dal terzo pignorato, saranno pagate dall'Uscente addebitando di iniziativa il Subentrante, con le stesse modalità sopra previste;
- il Subentrante manterrà il vincolo apposto sulle somme sino a quando non sarà stato comunicato dall'Uscente la definitiva liberazione da ogni obbligo relativo ai pignoramenti in atto pendenti e/o alle Ordinanze, anche per ciò che attiene alla corresponsione/rimborso dell'imposta di registro, fermo restando quanto previsto all'ultimo capoverso della Sez. III.

Resta fermo che l'Uscente si impegna a comunicare al tesoriere subentrante eventuali atti/comunicazioni rilevanti ai fini dell'efficacia del pignoramento che dovessero essere a lui notificati (ad esempio la "dichiarazione di interesse"<sup>4</sup>)

## **Sezione VI**

Nel caso in cui il passaggio del servizio di tesoreria preveda anche il contestuale passaggio di consegne del servizio di cassa dell'OSL dell'ente in dissesto finanziario, lo specifico verbale di passaggio dovrà essere sottoscritto anche dal Commissario e/o Presidente dell'OSL e dovrà contenere le seguenti.

### SALDO CONTABILE DEL CONTO DI TESORERIA DELL'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL)

- Importo/data rilevazione del Conto di Tesoreria
- Importo in Contabilità Speciale/data rilevazione, con l'evidenza dell'importo fruttifero e dell'Importo infruttifero

L'eventuale differenza tra l'importo complessivo in Contabilità Speciale e l'importo complessivo di Conto di Tesoreria va giustificato, fornendo gli importi di:

- riscossioni non ancora registrate in Contabilità Speciale
- pagamenti non ancora registrati in Contabilità Speciale

---

<sup>4</sup> Tale previsione, introdotta dalla novella di cui all'art.25 del DL 19/2024, ha una portata di carattere generale e si applica anche ai precedenti tesorieri.

- girofondi a credito non ancora registrati nel Conto di Tesoreria
- girofondi a debito non ancora registrati in Contabilità Speciale